



QUINTOGEST SPA – Intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale ex art.106 T.U.B. AL N°39436
Sede operativa: Via C. Colombo, 112, 00147 Roma - Telefono 06.97994900 e Fax 06.97625785
E-Mail info@quintogest.com Sito Internet www.quintogest.com
Capitale Sociale €3.000.000,00 di cui versato €2.810.016,00 - Partita IVA e Cod. Fiscale 05644780966
iscrizione REA di Milano al N. 1837328 - Codice UIC 39436 e ABI 333856
Sede legale Piazza Castello, 2, 20121 Milano

Mod. FIP
FOGLIO INFORMATIVO
DEL PLAFOND
VERSIONE N. 7 IN
VIGORE DAL
10/12/2010

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

(Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e del successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003)

DATI SULLE BANCHE MANDANTI

BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.

Sede Sociale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Sito Internet: www.bpm.it; Appartenente al gruppo BIPIEMME -
Iscrizione Albo delle Banche: N° 5584.8; Reg. Imprese: MI 00715120150 - Codice Fiscale e Partita Iva: 00715120150 -
Iscrizione Albo Cooperative: N° A109641.

B@NCA 24-7 S.p.A. Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – Sede Operativa: Via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo.
Telefono: 035/3833611 – Fax: 035/3833799 – e-mail: info@banca247.it.

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162

Cap. Soc. € 264.300.000,00 i.v. al 01/01/2008.

ABI 3186.4 – CAB 11100 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia – Iscritta all'Albo delle Banche n. 5487 – Albo Gruppi Bancari n. 5026.0 Unione di Banche Italiane S.c.p.a. –
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

DATI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato da Quintogest SpA, Intermediario Finanziario iscritto nell'Elenco Generale
ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 al n. 39436, Cod. ABI 333856, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 2, sito internet:
www.quintogest.com; iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 1837328, capitale sociale
Euro 3.000.000,00 di cui Euro 2.810.016,00 versato, anche quale mandataria della Banca e/o delle Banche sopra
indicate, direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da
appositi contratti di agenzia, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri soggetti abilitati all'offerta fuori sede.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE O DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Ragione Sociale o Nome e Cognome

con sede in

Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria o Albo Mediatori Creditizi tenuti dall'UIF N°

e Codice

Fiscale N°

LEGENDA

CAPITALE LORDO MUTUATO: la somma che comprende quanto corrisposto al cliente e quanto pagato per le
spese.

CESSIONE PRO SOLVENDO: cessione del credito nel quale il Cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto,
con la conseguenza che il Cedente è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

AMMORTAMENTO: piano rateale di rimborso del capitale preso a mutuo e dei relativi interessi e accessori.

TAN: tasso di interesse corrispettivo dell'uso del denaro erogato.

TAEG: tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito ed è calcolato al netto degli oneri erariali,
ipotizzando l'anno composto da 365 giorni ai sensi del D.M. Tesoro 6/5/2000. Concorrono al calcolo del T.A.E.G. gli
importi ai punti B), C), D), D1), E) e F).

TEG: Tasso Effettivo Globale, ai sensi della legge 108/1996 sull'usura e successive modifiche, calcolato secondo le
vigenti istruzioni emanate da Banca d'Italia. Concorrono al calcolo del T.E.G. gli importi ai punti B), C), D), D1) e F).

INTERESSI DI MORA: interesse suppletivo dovuto dal cliente a fronte del mancato o ritardato pagamento di una o più
rate di rimborso dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

COMMISSIONI BANCARIE, FINANZIARIE, AGENTE O MEDIATORE CREDITIZIO: corrispettivo della Banca e/o
dell'Intermediario per l'intervento professionale e gli adempimenti e corrispettivo per l'attività di agenzia o mediazione
creditizia.

AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA: soggetto iscritto nell'elenco professionale che propone prodotti finanziari e che
può, se munito di procura, sottoscrivere i contratti.

MEDIATORE CREDITIZIO: soggetto iscritto nell'albo professionale che mette in relazione anche mediante attività di consulenza l'Intermediario con la clientela senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Cessione del quinto della pensione: prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di una quota della pensione mensile. Il prestito è regolato dal contratto, dal Testo Unico approvato con D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni, dagli artt. 1260 e ss. c.c.. Le rate mensili di ammortamento vengono trattenute dalla pensione ad opera dell'Istituto pensionistico che ne effettua diretta rimessa all'Intermediario Cessionario. Il Cedente è costituito debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e degli oneri di attivazione del prestito indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

B. Tasso Nominale Annuo (TAN): Fisso - Max 6%.

C. Commissioni Bancarie, Finanziarie, Agente o Mediatore creditizio: Max 30%.

D. Spese di istruttoria: Max € 300,00 oltre all'imposta dell'eventuale registrazione del contratto.

D1. Altre spese amministrative: sono le spese sostenute per servizi sostenuti da terzi. Possono riferirsi al recupero delle spese di incasso rate richieste dall'Amministrazione da cui il cliente dipende ecc..

E. Oneri erariali: 0,25%.

F. Costi assicurativi: Max 30%.

G. Netto ricavo: è il capitale lordo mutuato detratti gli oneri e le spese indicati nei punti precedenti, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti contratti.

Commissioni estinzione anticipata: Max 1% del debito residuo al momento dell'estinzione.

Interessi di mora: TAN dell'operazione maggiorato di 2 punti percentuali.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Nominale): fino € 5.000,00 Max 22%, oltre € 5.000,00 Max 17,50%.

TEG (Tasso Effettivo Globale): rilevazione trimestrale di Banca d'Italia maggiorato del 50%, categoria "Prestiti contro Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione".

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA PENSIONE

Art. 1 Costituzione del mutuo: il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario, a far tempo dall'erogazione in suo favore, dell'importo lordo indicato al punto A3 del Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche, che si obbliga a restituire mediante la "cessione pro-solvendo", con gli effetti previsti dall'art. 1260 e ss. c.c. e T.U. 180/1950, del numero di quote della sua pensione indicato al punto A2, uguali, mensili e consecutive, dell'importo indicato al punto A1, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

Art. 2 Notifica all'Amministrazione: il contratto verrà notificato all'Ente di Previdenza presso la sede competente. Per effetto della suindicata cessione l'Ente di Previdenza sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua pensione, la somma mensile indicata al punto A1, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili al Cessionario sul c/c bancario intestato a Quintogest SpA ed acceso presso la Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l. le cui coordinate IBAN sono IT93 E 05584 03204 000000015425, oppure a mezzo versamento sul c/c postale n. 000082045352 intestato a Quintogest SpA le cui coordinate IBAN sono IT12 O 07601 03200 000082045352. E' facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando l'altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

Art. 3 Ritenute sulla liquidazione: in sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza il Cessionario a trattenere, in un'unica soluzione gli importi anticipati per il pagamento dei seguenti oneri: B) Tasso Nominale Annuo; C) Commissioni; D) Spese di istruttoria; D1) Altre spese amministrative; E) Oneri erariali; F) Costi assicurativi.

Art. 4 Netto ricavo: il Cedente prende atto che al momento della liquidazione del prestito, per effetto della detrazione degli importi indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche, il Netto Ricavo che la Cessionario, verserà in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, ammonterà al somma indicata al punto G, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzione di precedenti prestiti di cui ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 5 Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del prestito, anche per l'eventuale rinnovo, gli importi indicati nelle lettere C), D) E) e F) non saranno rimborsabili, trattandosi di costi o oneri sostenuti dall'Intermediario o corrisposti a terzi in un'unica soluzione e non recuperabili. Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso delle spese di estinzione in percentuale non superiore all' 1% calcolata sul capitale residuo. Il Cedente godrà esclusivamente

dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale al tasso indicato nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche per il periodo di rateizzazione non goduto.

Art. 6 Anticipazione: è facoltà del Cedente chiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi, anche prima che si siano verificate le condizioni di cui al successivo art. 14. Qualora il Mutuante ritenesse di concedere detta anticipazione, da regolarsi con separato contratto, la stessa sarà restituita dal Cedente in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a tale titolo.

Art. 7 Trattenute per estinzioni e anticipazioni: il Cessionario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione, le somme corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e pignoramenti gravanti sulla pensione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

Art. 8 Interessi di mora: in caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti, interessi di mora sull'importo non pagato, in misura percentuale e pari al Tasso Nominale Annuo maggiorato di due punti percentuali, oltre ad eventuali spese e commissioni. Il Mutuante si riserva comunque la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, 2° co. c.c.. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, a seguito della semplice richiesta e dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

Art. 9 Decadenza beneficio del termine: in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, nonché di inosservanza degli altri obblighi previsti nel presente contratto, è in facoltà del Cessionario considerare risolto ipso iure il presente contratto e, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., esigere l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.

Art. 10 Riduzione della pensione: nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della misura della pensione mensile del Cedente – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto del rateo di pensione così ridotto e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente.

Art. 11 Spese attuali e spese successive: le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica, e quelle eventualmente dell'Ente Pensionistico, anche successiva all'instaurazione del rapporto, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente di cui sopra a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti, la somma che a tale titolo gli venisse richieste dal Cessionario. Tale trattenuta dovrà avvenire anche qualora superi la quota del quinto della pensione come disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950.

Art. 12 Assicurazione: in caso di morte del Cedente la polizza vita estingue il debito previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione.

Art. 13 Clausola di Recesso: è concesso al Cedente il diritto di recesso da esercitarsi, a mezzo raccomandata a.r. da inviare a Quintogest SpA all'indirizzo indicato in epigrafe, entro 14 (quattordici) gg. dalla data di ricezione del contratto sottoscritto dal Cessionario. Nell'ipotesi in cui il Cedente abbia richiesto e ottenuto anticipazioni sul prestito, il recesso è condizionato al rimborso immediato dell'importo percepito come anticipo.

Art. 14 Condizioni di erogabilità: il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione se prima non saranno da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità della garanzia e della cessione stessa e specialmente se non sarà stata rilasciata la comunicazione di cedibilità da parte dell'Ente di Previdenza.

Art. 15 Quietanza dell'erogazione: il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte del Cessionario.

Art. 16 Rendiconti periodici: il Mutuante fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica informativa sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire al Mutuante entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime.

Art. 17 Luogo delle comunicazioni al Cedente: l'invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui il Cessionario sia tenuto per legge, saranno effettuate al Cedente presso all'indirizzo indicato nella prima pagina del presente contratto ovvero al diverso indirizzo che il Cedente si impegna a comunicare tempestivamente al Cessionario.

Art. 18 Reclami: il Cedente per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Quintogest SpA al l'indirizzo Viale C. Colombo, 112 – 00147 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo email reclami@quintogest.com, oppure tramite il sito internet www.quintogest.com utilizzando la sezione "Reclami" oppure mezzo fax al n° 06.97625776. Quintogest SpA darà risposta entro 30 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo.

Art. 19 Foro competente: competente a decidere ogni controversia derivante dal presente contratto, compresa la sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del cliente.

Art. 20 Cessione del contratto: il presente contratto ed il relativo credito potranno essere oggetto di cessione a favore di terzi; la cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti di Quintogest SpA.

Art. 21 Privacy: il Cedente da atto di essere stato informato per iscritto e con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali , le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro

conferimento.

Art. 22 Codice cliente: il codice, menzionato nella prima pagina del presente contratto, indica il numero della scheda attribuita nell'Archivio Unico Informatizzato tenuto dal Mutuante in cui sono indicati i dati anagrafici e fiscali del cliente.

Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto precedentemente alla stipula del contratto il presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.

Firmo per presa visione e consegna.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE  _____



QUINTOGEST SPA – Intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale ex art.106 T.U.B. AL N°39436
Sede operativa: Via C. Colombo, 112, 00147 Roma - Telefono 06.97994900 e Fax 06.97625785
E-Mail info@quintogest.com Sito Internet www.quintogest.com
Capitale Sociale €3.000.000,00 di cui versato €2.810.016,00 - Partita IVA e Cod. Fiscale 05644780966
iscrizione REA di Milano al N. 1837328 - Codice UIC 39436 e ABI 333856
Sede legale Piazza Castello, 2, 20121 Milano

Mod. FIP
FOGLIO INFORMATIVO
DEL PLAFOND
VERSIONE N. 7 IN
VIGORE DAL
10/12/2010

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

(Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e del successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003)

DATI SULLE BANCHE MANDANTI

BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.

Sede Sociale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Sito Internet: www.bpm.it; Appartenente al gruppo BIPIEMME -
Iscrizione Albo delle Banche: N° 5584.8; Reg. Imprese: MI 00715120150 - Codice Fiscale e Partita Iva: 00715120150 –
Iscrizione Albo Cooperative: N° A109641.

B@NCA 24-7 S.p.A. Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – Sede Operativa: Via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo.
Telefono: 035/3833611 – Fax: 035/3833799 – e-mail: info@banca247.it.

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162

Cap. Soc. €264.300.000,00 i.v. al 01/01/2008.

ABI 3186.4 – CAB 11100 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia – Iscritta all'Albo delle Banche n. 5487 – Albo Gruppi Bancari n. 5026.0 Unione di Banche Italiane S.c.p.a. –
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

DATI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato da Quintogest SpA, Intermediario Finanziario iscritto nell'Elenco Generale ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 al n. 39436, Cod. ABI 333856, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 2, sito internet: www.quintogest.com; iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 1837328, capitale sociale Euro 3.000.000,00 di cui Euro 2.810.016,00 versato, anche quale mandataria della Banca e/o delle Banche sopra indicate, direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri soggetti abilitati all'offerta fuori sede.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE O DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Ragione Sociale o Nome e Cognome

con sede in

Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria o Albo Mediatori Creditizi tenuti dall'UIF N°

e Codice

Fiscale N°

LEGENDA

CAPITALE LORDO MUTUATO: la somma che comprende quanto corrisposto al cliente e quanto pagato per le spese.

CESSIONE PRO SOLVENDO: cessione del credito nel quale il Cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, con la conseguenza che il Cedente è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

AMMORTAMENTO: piano rateale di rimborso del capitale preso a mutuo e dei relativi interessi e accessori.

TAN: tasso di interesse corrispettivo dell'uso del denaro erogato.

TAEG: tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito ed è calcolato al netto degli oneri erariali, ipotizzando l'anno composto da 365 giorni ai sensi del D.M. Tesoro 6/5/2000. Concorrono al calcolo del T.A.E.G. gli importi ai punti B), C), D), D1), E) e F).

TEG: Tasso Effettivo Globale, ai sensi della legge 108/1996 sull'usura e successive modifiche, calcolato secondo le vigenti istruzioni emanate da Banca d'Italia. Concorrono al calcolo del T.E.G. gli importi ai punti B), C), D), D1) e F).

INTERESSI DI MORA: interesse suppletivo dovuto dal cliente a fronte del mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

COMMISSIONI BANCARIE, FINANZIARIE, AGENTE O MEDIATORE CREDITIZIO: corrispettivo della Banca e/o dell'Intermediario per l'intervento professionale e gli adempimenti e corrispettivo per l'attività di agenzia o mediazione creditizia.

AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA: soggetto iscritto nell'elenco professionale che propone prodotti finanziari e che può, se munito di procura, sottoscrivere i contratti.

MEDIATORE CREDITIZIO: soggetto iscritto nell'albo professionale che mette in relazione anche mediante attività di

consulenza l'Intermediario con la clientela senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Cessione del quinto dello stipendio: prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di una quota della retribuzione mensile del rapporto di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dal contratto, dal Testo Unico approvato con D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni, dagli artt. 1260 e ss. c.c. Le rate mensili di ammortamento vengono trattenute dalla retribuzione ad opera del datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'Intermediario Cessionario. Il Cedente è costituito debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e degli oneri di attivazione del prestito indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

B. Tasso Nominale Annuo (TAN): Fisso - Max 6%.

C. Commissioni Bancarie, Finanziarie, Agente o Mediatore creditizio: Max 30%.

D. Spese di istruttoria: Max € 300,00 oltre all'imposta dell'eventuale registrazione del contratto.

D1. Altre spese amministrative: sono le spese sostenute per servizi sostenuti da terzi. Possono riferirsi al recupero delle spese di incasso rate richieste dall'Amministrazione da cui il cliente dipende ecc..

E. Oneri erariali: 0,25%

F. Costi assicurativi: Max 30%.

G. Netto ricavo: è il capitale lordo mutuato detratti gli oneri e le spese indicati nei punti precedenti, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti contratti.

Commissioni estinzione anticipata: Max 1% del debito residuo al momento dell'estinzione.

Interessi di mora: TAN dell'operazione maggiorato di 2 punti percentuali.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Nominale): fino € 5.000,00 Max 22%, oltre € 5.000,00 Max 17,50%.

TEG (Tasso Effettivo Globale): rilevazione trimestrale di Banca d'Italia maggiorato del 50%, categoria "Prestiti contro Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione".

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE

Art. 1 Costituzione del mutuo: il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario, a far tempo dall'erogazione in suo favore, dell'importo lordo indicato al punto A3 del Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche, che si obbliga a restituire mediante la "cessione pro-solvendo", con gli effetti previsti dall'art. 1260 e ss. c.c. e T.U. 180/1950, del numero di quote della sua retribuzione indicato al punto A2, uguali, mensili e consecutive, dell'importo indicato al punto A1, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

Art. 2 Notifica all'Amministrazione: il contratto verrà notificato all'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la somma mensile indicata al punto A1, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili al Cessionario sul c/c bancario intestato a Quintogest SpA ed acceso presso la Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l. le cui coordinate IBAN sono IT93 E 05584 03204 000000015425, oppure a mezzo versamento sul c/c postale n. 000082045352 intestato a Quintogest SpA le cui coordinate IBAN sono IT12 O 07601 03200 000082045352. E' facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

Art. 3 Ritenute sulla liquidazione: in sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza il Cessionario a trattenere, in un'unica soluzione gli importi anticipati per il pagamento dei seguenti oneri: B) Tasso Nominale Annuo; C) Commissioni; D) Spese di istruttoria; D1) Altre spese amministrative; E) Oneri erariali; F) Costi assicurativi.

Art. 4 Netto ricavo: il Cedente prende atto che al momento della liquidazione del prestito, per effetto della detrazione degli importi indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche, il Netto Ricavo che il Cessionario, verserà in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, ammonterà alla somma indicata al punto G, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzione di precedenti prestiti di cui ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 5 Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del prestito, anche per l'eventuale rinnovo, gli importi indicati nelle lettere C), D), E) e F) non saranno rimborsabili, trattandosi di costi o oneri sostenuti dall'Intermediario o corrisposti a terzi in un'unica soluzione e non recuperabili. Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso delle spese di estinzione in percentuale non superiore all'1% calcolata sul capitale residuo. Il Cedente godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale al tasso indicato nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni

Economiche per il periodo di rateizzazione non goduto.

Art. 6 Anticipazione: è facoltà del Cedente chiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi, anche prima che si siano verificate le condizioni di cui al successivo art. 17. Qualora il Mutuante ritenesse di concedere detta anticipazione, da regolarsi con separato contratto, la stessa sarà restituita dal Cedente in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a tale titolo.

Art. 7 Trattenute per estinzioni e anticipazioni: il Cessionario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione, le somme corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

Art. 8 Interessi di mora: in caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti, interessi di mora sull'importo non pagato, in misura percentuale e pari al Tasso Nominale Annuo maggiorato di due punti percentuali, oltre ad eventuali spese e commissioni. Il Mutuante si riserva comunque la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, 2 co c.c.. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, a seguito della semplice richiesta e dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

Art. 9 Decadenza beneficio del termine: in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, nonché di inosservanza degli altri obblighi previsti nel presente contratto, è in facoltà del Cessionario considerare risolto ipso iure il presente contratto e, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., esigere l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.

Art. 10 Cessazione del rapporto di lavoro - TFR: in caso di cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà di diritto su quanto spettanti al Cedente per effetto di tale cessazione. A tal fine, il Cedente autorizza sin da ora il datore di lavoro e, per quanto occorra, conferisce a quest'ultimo, ora per allora, mandato irrevocabile a trattenere e versare al Mutuante l'importo necessario per l'estinzione della cessione, sulle somme che a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni e di soccorso – venissero corrisposte al Cedente, e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente inoltre per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c., se ed in quanto a lui applicabile. Qualora il versamento del TFR e delle altre indennità non estingua il residuo debito gli effetti del contratto proseguiranno per le somme residue nei confronti dell'eventuale nuovo datore di lavoro di cui al successivo art. 13. Qualora il proseguimento delle trattenute sullo stipendio del nuovo datore di lavoro non fosse possibile, o comunque non venisse attuato, il Cedente è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del residuo debito.

Art. 11 Fondo previdenziale: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove fosse iscritto ad un fondo pensionistico, il Cedente dichiara formalmente di cedere al Cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere al Gestore del fondo, la liquidazione della prestazione che risultasse a suo favore.

Art. 12 Riduzione dello stipendio: nell'ipotesi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto così come previsto dagli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/1950.

Art. 13 Cambiamento del datore di lavoro: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale, oppure di azienda privata, il Cedente autorizza sin d'ora il Cessionario a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione, perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare il suo trasferimento al Cessionario e all'Amministrazione da cui si allontana, perché quest'ultima possa inviare alla nuova Amministrazione, ove assumerà il servizio - anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. 180/1950 - il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art. 14 Spese attuali e spese successive: le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica, e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ceduta, per ogni esigenza, anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Cedente, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti, la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario. Tale trattenuta dovrà avvenire anche qualora superi la quota del quinto dello stipendio come disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950.

Art. 15 Copertura Assicurativa: il prestito viene garantito, secondo le disposizioni del D.P.R. 180/1950 e relativi regolamenti, con copertura da parte di una Compagnia Assicurativa contro il rischio vita ed i rischi diversi di impiego del Cedente, secondo il gradimento di quest'ultimo. 1) Il Cedente stipula a suo onere, indicandone il beneficio del Cessionario, la polizza a premio unico per la copertura del rischio vita, secondo quelle che sono le condizioni generali della polizza stessa. In caso di decesso del Cedente la polizza vita estingue l'intero ammontare del debito residuo previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia Assicurativa e verifica delle dichiarazioni sullo

stato di salute che l'assicurato ha rilasciato in sede di istruttoria del prestito, in caso tali dichiarazioni fossero inesatte e/o reticenti (artt. 1892 1893 c.c.) la polizza non avrà validità. 2) Se la polizza per i rischi diversi di impiego viene stipulata ad onere del Cedente a scelta dello stesso, nei limiti delle condizioni generali di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro lo stesso non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate dalla stessa al Cessionario. 3) In alternativa se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego viene sostenuto del Cessionario, che assicura in proprio il credito, la Compagnia Assicurativa resterà surrogata al Cessionario in ogni diritto per le somme da lei pagate a quest'ultimo, a seguito del sopraggiunto sinistro; la Compagnia stessa pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cedente.

Art. 16 Clausola di Recesso: è concesso al Cedente il diritto di recesso da esercitarsi, a mezzo raccomandata a.r. da inviare a Quintogest SpA all'indirizzo indicato in epigrafe, entro 14 (quattordici) gg. dalla data di ricezione del contratto sottoscritto dal Cessionario. Nell'ipotesi in cui il Cedente abbia richiesto e ottenuto anticipazioni sul prestito, il recesso è condizionato al rimborso immediato dell'importo percepito come anticipo.

Art. 17 Condizioni di erogabilità: il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione se prima non saranno da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità della garanzia e della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.

Art. 18 Quietanza dell'erogazione: il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte del Cessionario.

Art. 19 Rendiconti periodici: il Mutuante fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica informativa sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire al Mutuante entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime.

Art. 20 Luogo delle comunicazioni al Cedente: l'invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui il Cessionario sia tenuto per legge, saranno effettuate al Cedente presso all'indirizzo indicato nella prima pagina del presente contratto ovvero al diverso indirizzo che il Cedente si impegna a comunicare tempestivamente al Cessionario.

Art. 21 Reclami: il Cedente per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Quintogest SpA al l'indirizzo Viale C. Colombo, 112 – 00147 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo email reclami@quintogest.com, oppure tramite il sito internet www.quintogest.com utilizzando la sezione "Reclami" oppure mezzo fax al n° 06.97625776. Quintogest SpA darà risposta entro 30 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo.

Art. 22 Foro competente: competente a decidere ogni controversia derivante dal presente contratto, compresa la sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del cliente.

Art. 23 Cessione del contratto: il presente contratto ed il relativo credito potranno essere oggetto di cessione a favore di terzi; la cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti di Quintogest SpA.

Art. 24 Privacy: il Cedente da atto di essere stato informato per iscritto e con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento.

Art. 25 Codice cliente: il codice, menzionato nella prima pagina del presente contratto, indica il numero della scheda attribuita nell'Archivio Unico Informatizzato tenuto dal Mutuante in cui sono indicati i dati anagrafici e fiscali del cliente.

Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto precedentemente alla stipula del contratto il presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.
Firmo per presa visione e consegna.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE _____





QUINTOGEST SPA – Intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale ex art.106 T.U.B. AL N°39436
Sede operativa: Via C. Colombo, 112, 00147 Roma - Telefono 06.97994900 e Fax 06.97625785
E-Mail info@quintogest.com Sito Internet www.quintogest.com
Capitale Sociale €3.000.000,00 di cui versato €2.810.016,00 - Partita IVA e Cod. Fiscale 05644780966
iscrizione REA di Milano al N. 1837328 - Codice UIC 39436 e ABI 333856
Sede legale Piazza Castello, 2, 20121 Milano

Mod. FIP
FOGLIO INFORMATIVO
DEL PLAFOND
VERSIONE N. 7 IN
VIGORE DAL
10/12/2010

FOGLIO INFORMATIVO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

(Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e del successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003)

DATI SULLE BANCHE MANDANTI

BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.

Sede Sociale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Sito Internet: www.bpm.it; Appartenente al gruppo BIPIEMME -
Iscrizione Albo delle Banche: N° 5584.8; Reg. Imprese: MI 00715120150 - Codice Fiscale e Partita Iva: 00715120150 –
Iscrizione Albo Cooperative: N° A109641.

B@NCA 24-7 S.p.A. Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – Sede Operativa: Via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo.
Telefono: 035/3833611 – Fax: 035/3833799 – e-mail: info@banca247.it.

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162

Cap. Soc. € 264.300.000,00 i.v. al 01/01/2008.

ABI 3186.4 – CAB 11100 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia – Iscritta all'Albo delle Banche n. 5487 – Albo Gruppi Bancari n. 5026.0 Unione di Banche Italiane S.c.p.a. –
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

DATI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato da Quintogest SpA, Intermediario Finanziario iscritto nell'Elenco Generale ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 al n. 39436, Cod. ABI 333856, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 2, sito internet: www.quintogest.com; iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 1837328, capitale sociale Euro 3.000.000,00 di cui Euro 2.810.016,00 versato, anche quale mandataria della Banca e/o delle Banche sopra indicate, direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri soggetti abilitati all'offerta fuori sede.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE O DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Ragione Sociale o Nome e Cognome

con sede in

Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria o Albo Mediatori Creditizi tenuti dall'UIF N°

e Codice

Fiscale N°

LEGENDA

CAPITALE LORDO MUTUATO: la somma che comprende quanto corrisposto al cliente e quanto pagato per le spese.

CESSIONE PRO SOLVENDO: cessione del credito nel quale il Cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, con la conseguenza che il Cedente è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

AMMORTAMENTO: piano rateale di rimborso del capitale preso a mutuo e dei relativi interessi e accessori.

TAN: tasso di interesse corrispettivo dell'uso del denaro erogato.

TAEG: tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito ed è calcolato al netto degli oneri erariali, ipotizzando l'anno composto da 365 giorni ai sensi del D.M. Tesoro 6/5/2000. Concorrono al calcolo del T.A.E.G. gli importi ai punti B), C), D), D1), E) e F).

TEG: Tasso Effettivo Globale, ai sensi della legge 108/1996 sull'usura e successive modifiche, calcolato secondo le vigenti istruzioni emanate da Banca d'Italia. Concorrono al calcolo del T.E.G. gli importi ai punti B), C), D), D1) e F).

INTERESSI DI MORA: interesse suppletivo dovuto dal cliente a fronte del mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

COMMISSIONI BANCARIE, FINANZIARIE, AGENTE O MEDIATORE CREDITIZIO: corrispettivo della Banca e/o dell'Intermediario per l'intervento professionale e gli adempimenti e corrispettivo per l'attività di agenzia o mediazione creditizia.

AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA: soggetto iscritto nell'elenco professionale che propone prodotti finanziari e che può, se munito di procura, sottoscrivere i contratti.

MEDIATORE CREDITIZIO: soggetto iscritto nell'albo professionale che mette in relazione anche mediante attività di consulenza l'Intermediario con la clientela senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Delegazione di pagamento: prestito personale a tasso fisso scalare per l'intera durata del prestito, per il cui rimborso il Mutuatario, ai sensi dell'art. 1723 2°co. c.c., conferisce apposito mandato irrevocabile al proprio Datore di Lavoro, a prelevare e versare mensilmente una quota della retribuzione direttamente in favore del Mutuante, nonché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a trattenere sull'ultima retribuzione, sull'indennità di licenziamento, o su qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal Datore di Lavoro. Il Mutuatario è costituito debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Mutuante dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

B. Tasso Nominale Annuo (TAN): Fisso - Max 6%.

C. Commissioni Bancarie, Finanziarie, Agente o Mediatore creditizio: Max 30%.

D. Spese di istruttoria: Max € 300,00 oltre all'imposta dell'eventuale registrazione del contratto.

D1. Altre spese amministrative: sono le spese sostenute per servizi sostenuti da terzi. Possono riferirsi al recupero delle spese di incasso rate richieste dall'Amministrazione da cui il cliente dipende ecc..

E. Oneri erariali: 0,25%.

F. Costi assicurativi: Max 30%.

G. Netto ricavo: è il capitale lordo mutuato detratti gli oneri e le spese indicati nei punti precedenti, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti contratti.

Commissioni estinzione anticipata: Max 1% del debito residuo al momento dell'estinzione.

Interessi di mora: TAN dell'operazione maggiorato di 2 punti percentuali.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Nominale): Max 20,30%.

TEG (Tasso Effettivo Globale): rilevazione trimestrale di Banca d'Italia maggiorato del 50%, categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE MANDATO IRREVOCABILE A TRATTENERE QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

Art. 1 Costituzione del mutuo: il Mutuatario si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti dell'Intermediario Mutuante, e con effetto dall'erogazione in suo favore, dell'importo lordo indicato al punto A3 del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche, e si obbliga al rimborso del prestito mediante delegazione di pagamento "pro solvendo", conferendo a tal fine all'Amministrazione da cui dipende, mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 2° co. c.c., a: 1) prelevare e versare, a decorrere dal mese successivo a quello della erogazione del prestito, entro il giorno 10 di ogni mese, il numero di quote della sua retribuzione indicato al punto A2, uguali, mensili e consecutive, dell'importo indicato al punto A1, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, in favore del Mutuante, sul c/c bancario intestato a Quintogest SpA ed acceso presso la Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l. le cui coordinate IBAN sono IT93 E 05584 03204 000000015425, oppure a mezzo versamento sul c/c postale n. 000082045352 intestato a Quintogest SpA le cui coordinate IBAN sono IT12 O 07601 03200 000082045352; 2) trattenere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, sull'indennità di licenziamento, o su qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarsi secondo le modalità innanzi espresse.

E' facoltà del Mutuante modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

Art. 2 Ritenute sulla liquidazione: in sede di liquidazione del prestito il Mutuatario autorizza il Mutuante a trattenere, in un'unica soluzione gli importi anticipati per il pagamento dei seguenti oneri: B) Tasso Nominale Annuo; C) Commissioni; D) Spese di istruttoria; D1) Altre spese amministrative; E) Oneri erariali; F) Costi assicurativi.

Art. 3 Netto ricavo: il Mutuatario prende atto che al momento della liquidazione del prestito, per effetto della detrazione degli importi indicati nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche, il Netto Ricavo che il Delegatario, verserà in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, ammonterà alla somma indicata al punto G, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzione di precedenti prestiti di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Art. 4 Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del prestito, anche per l'eventuale rinnovo, gli importi indicati nelle lettere C), D), E) e F) non saranno rimborsabili, trattandosi di costi o oneri sostenuti dall'Intermediario o corrisposti a terzi in un'unica soluzione e non recuperabili. Il Mutuatario sarà altresì tenuto al rimborso delle spese di estinzione in percentuale non superiore all' 1% calcolata sul capitale residuo. Il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale al tasso indicato nel Documento di Sintesi delle Principali Condizioni Economiche per il periodo di rateizzazione non goduto.

Art. 5 Anticipazione: è facoltà del Mutuatario chiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi, anche prima che si siano verificate le condizioni di cui al successivo art. 15. Qualora il Mutuante ritenesse di concedere detta anticipazione, da regolarsi con separato contratto, la stessa sarà restituita dal Mutuatario in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a tale titolo.

Art. 6 Trattenute per estinzioni e anticipazioni: il Mutuatario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione, le somme corrisposte al Mutuatario a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

Art. 7 Interessi di mora: in caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti, interessi di mora sull'importo non pagato, in misura percentuale e pari al Tasso Nominale Annuo maggiorato di due punti percentuali, oltre ad eventuali spese e commissioni. Il Mutuante si riserva comunque la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, 2° co. c.c.. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, a seguito della semplice richiesta e dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

Art. 8 Decadenza beneficio del termine: in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prestito, nonché di inosservanza degli altri obblighi previsti nel presente contratto, è in facoltà del Mutuante considerare risolto ipso iure il presente contratto e, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., esigere l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.

Art. 9 Cessazione del rapporto di lavoro - TFR: in caso di cessazione del rapporto di lavoro la delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza e su quanto spetti al Mutuatario per effetto di tale cessazione. Il Mutuatario per la durata della delegazione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c., se ed in quanto a lui applicabile. L'Amministrazione datrice di lavoro si unifornerà all'obbligazione come assunta dal Mutuatario.

Art. 10 Riduzione dello stipendio: nell'ipotesi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Mutuatario – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto così come previsto dagli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/1950.

Art. 11 Cambiamento del datore di lavoro: nel caso in cui venga trovarsi alle dipendenze di altre Amministrazioni il Mutuatario si obbliga a comunicare al Mutuante l'indirizzo della nuova Amministrazione e a quest'ultima l'esistenza del prestito. A tal fine conferisce ora per allora mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 2° co. c.c. a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione le rate residue e versarle in favore del Mutuante. Qualora il proseguimento delle trattenute sullo stipendio del nuovo datore di lavoro non fosse possibile o non venisse attuato, il Mutuatario è tenuto a provvedere personalmente all'estinzione del reddito.

Art. 12 Spese attuali e spese successive: le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica, e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ceduta, per ogni esigenza, anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono a carico del Mutuatario stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti, la somma che a tale titolo gli venisse richieste dal Mutuante. Tale trattenuta dovrà avvenire anche qualora superi la quota del quinto dello stipendio come disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950.

Art. 13 Copertura Assicurativa: il prestito viene garantito con copertura da parte di una Compagnia Assicurativa contro il rischio vita ed i rischi diversi di impiego del Mutuatario, secondo il gradimento di quest'ultimo. 1) Il Mutuatario stipula a suo onere, indicandone il beneficio del Mutuante, la polizza a premio unico per la copertura del rischio vita, secondo quelle che sono le condizioni generali della polizza stessa. In caso di decesso del Mutuatario la polizza vita estingue l'intero ammontare del debito residuo previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia Assicurativa e verifica delle dichiarazioni sullo stato di salute che l'assicurato ha rilasciato in sede di istruttoria del prestito, in caso tali dichiarazioni fossero inesatte e/o reticenti (artt. 1892 1893 c.c.) la polizza non avrà validità. 2) Se la polizza per i rischi diversi di impiego viene stipulata ad onere del Mutuatario a scelta dello stesso, nei limiti delle condizioni generali di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro lo stesso non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate dalla stessa al Mutuante. 3) In alternativa se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego viene sostenuto del Mutuante, che assicura in proprio il credito, la Compagnia Assicurativa resterà surrogata al Mutuante in ogni diritto per le somme da lei pagate a quest'ultimo, a seguito del sopraggiunto sinistro; la Compagnia stessa pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Mutuatario.

Art. 14 Clausola di Recesso: è concesso al Mutuatario il diritto di recesso da esercitarsi, a mezzo raccomandata a.r.

da inviare a Quintogest SpA all'indirizzo indicato in epigrafe, entro 14 (quattordici) gg. dalla data di ricezione del contratto sottoscritto dal Mutuante. Nell'ipotesi in cui il Mutuatario abbia richiesto e ottenuto anticipazioni sul prestito, il recesso è condizionato al rimborso immediato dell'importo percepito come anticipo.

Art. 15 Condizioni di erogabilità: il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione se prima non saranno da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità della garanzia e della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell'Amministrazione dalla quale il Mutuatario dipende.

Art. 16 Quietanza dell'erogazione: il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte del Mutuante.

Art. 17 Rendiconti periodici: il Mutuante fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica informativa sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Mutuatario in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire al Mutuante entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime.

Art. 18 Luogo delle comunicazioni al Mutuatario: l'invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui il Mutuante sia tenuto per legge, saranno effettuate al Mutuatario presso all'indirizzo indicato nella prima pagina del presente contratto ovvero al diverso indirizzo che il Mutuatario si impegna a comunicare tempestivamente al Mutuante.

Art. 19 Reclami: il Mutuatario per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Quintogest SpA al l'indirizzo Viale C. Colombo, 112 – 00147 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo email reclami@quintogest.com, oppure tramite il sito internet www.quintogest.com utilizzando la sezione "Reclami" oppure mezzo fax al n° 06.97625776. Quintogest SpA darà risposta entro 30 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo.

Art. 20 Foro competente: competente a decidere ogni controversia derivante dal presente contratto, compresa la sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del cliente.

Art. 21 Cessione del contratto: il presente contratto ed il relativo credito potranno essere oggetto di cessione a favore di terzi; la cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti di Quintogest SpA.

Art. 22 Privacy: il Mutuatario da atto di essere stato informato per iscritto e con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento.

Art. 23 Codice cliente: il codice, menzionato nella prima pagina del presente contratto, indica il numero della scheda attribuita nell'Archivio Unico Informatizzato tenuto dal Mutuante in cui sono indicati i dati anagrafici e fiscali del cliente.

Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto precedentemente alla stipula del contratto il presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.
Firmo per presa visione e consegna.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE 